



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza ex art. 1, comma 57, l. n. 92 del 2012

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa n. **822/2017 R.G.A.C.** promossa

DA

Braschi Daniele (avv. Piergiovanni Alleva, Alessandra Raffi, Daniele Molinari e Andrea Assogna)

CONTRO

Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a. (avv. Felice Testa, Francesca Spirito, Benedetta Testa e Fabrizio Flamini)

avente ad **oggetto:** opposizione ad ordinanza emessa all'esito di giudizio sommario ai sensi dell'art. 1, comma 49 e ss.;

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, inquadrato nella terza area professionale, primo livello retributivo, del C.C.N.L. per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 12.12.2012, propone opposizione avverso l'ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92/2012, con cui sono state respinte le relative domande, legate, da un lato, all'accertamento dell'irrelevanza del licenziamento intimatogli, con nota del 7.9.2015 (ricevuta il 22.7.2015), dalla Banca Romagna Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per giustificato motivo oggettivo



(consistente nel venir meno dell'autorizzazione allo svolgimento di attività bancaria e alla cessione, all'odierna resistente, con decorrenza 18.7.2015, delle attività e delle passività costituenti azienda bancaria); dall'altro, all'accertamento della continuità del rapporto di lavoro con la Banca resistente, cessionaria dell'azienda della Banca Romagna Cooperativa ai sensi dell'art. 2112 c.c.

1.1. All'esito della fase sommaria, l'ordinanza opposta ha sancito il difetto di legittimazione passiva della Banca resistente in considerazione della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie proprio dell'art. 2112 c.c.

2. Tali conclusioni vanno riviste in questa sede.

Occorre precisare che il giudizio non ha in realtà ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla Banca Romagna Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ma il semplice accertamento della continuità del rapporto di lavoro di cui l'interessato è parte, essendo mutato il datore di lavoro a seguito di trasferimento di azienda, secondo il meccanismo di cui all'art. 2112 c.c.

La Banca resistente, stando a tale prospettazione, è pertanto l'unico soggetto legittimato dal lato passivo ed è l'unico soggetto, infatti, ad essere stato convenuto in giudizio.

3. Il ricorso è fondato.

Non valgono a paralizzare le azionate pretese le eccezioni svolte dalla controparte.

3.1. Non può essere messa in dubbio l'esistenza di un trasferimento di azienda tra le banche.

La ricorrenza della figura negoziale non è stata in realtà esclusa dalla Banca la quale, richiamato solamente il *nomen* del contratto, relativo alla cessione di *attività e passività*, non ha – ciò che più conta – sostenuto l'effettivo venir meno o l'effettiva interruzione dello svolgimento dell'attività bancaria, nei fatti sostanzialmente proseguita da parte della



medesima¹. La resistente, a ben vedere, si è limitata ad escludere la ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 2112 c.c. in forza dell'operatività dell'accordo derogatorio concluso *ex art.* 47 della l. n. 428/1990, così da dar conto, implicitamente, della sussistenza di un vero e proprio trasferimento di azienda.

3.2. Non può dirsi sussistere detto accordo derogatorio, posto che la sigla sindacale cui aderiva il ricorrente – che aveva una propria r.s.a., come riconosciuto da controparte e che quindi era da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dell'art. 47 della l. n. 428/1990 – non ha stipulato alcun accordo ai sensi dell'art. 5 dell'art. 47 cit., considerando, tra l'altro, che la procedura di consultazione nell'ambito della quale la legge prevede che l'accordo si perfezioni non è stata tenuta, non essendo stata avanzata l'informativa di cui al comma 1, come accertato dalla Corte d'Appello (v. nota a piè di pagina n. 1).

Non vale rilevare che detto accordo possa riguardare il mantenimento anche parziale dell'occupazione, trattandosi pur sempre dell'oggetto di un accordo che non v'è stato.

3.3. Più in generale, in caso di ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 2112 c.c., l'art. 47 cit. riconosce la possibilità di limitare o escludere le conseguenze previste dalla norma purché vi sia (v. i commi 4 – *bis* e 5), nell'ambito della prevista consultazione, accordo raggiunto con la sigla sindacale rappresentativa del lavoratore interessato al passaggio, accordo nel caso di specie non raggiunto.

L'art. 2112 c.c. è notoriamente norma inderogabile ed anche la deroga in questione, di matrice legislativa, va interpretata restrittivamente. Non possono perciò incidere sui rapporti tra le due norme, così come sull'ambito

¹ Non a caso gli elementi trasferiti rappresentavano, presso la cedente, come dichiarato in contratto, “azienda bancaria” (v. doc. 17 di parte resistente). Il dato è confermato dalla lettura del dispositivo, prodotto all'odierna udienza, emesso il 3.7.2018 dalla locale Corte di Appello, occasione in cui, in relazione alla parallela vicenda innescata con ricorso *ex art.* 28 St. Lav., si è condannata la Banca per lo Sviluppo all'attuazione delle garanzie di cui all'art. 47, commi 1 e 2, della l. n. 428/1990, relativi alla fattispecie *ex art.* 2112 c.c.



di estensione della fattispecie derogatoria (art. 47 appunto), le disposizioni emanate in sede convenzionale, quindi irrilevanti.

3.4. Né vale individuare nell'accordo del 6.6.2015 una ipotesi di contrattazione *ex art. 8* del d. l. n. 138/2011, conv. nella l. n. 148/2011, utile a tener luogo dell'accordo di cui all'art. 47, comma 5, cit. Tale contrattazione, invero, è abilitata, ai sensi del comma 2 (dell'art. 8), ad intervenire in materie estranee a quella del trasferimento di azienda e, per la stessa ragione, secondo il comma 2 – *bis*, la deroga alle disposizioni di rango legislativo può avvenire solo nell'ambito di siffatte materie.

3.5. Il lavoratore non ha stipulato poi alcun intesa *ex art. 1406 c.c.* per passare alla resistente, diversamente da altri lavoratori coinvolti nella vicenda, non occorrendo soffermarsi sul punto.

3.6. Quanto alla possibilità che, per effetto dell'operatività dell'art. 2112 c.c., trovino applicazione, nel rapporto tra lavoratore e cessionario, le condizioni di cui all'accordo del 6.6.2015 in quanto già riferibili a tutti i dipendenti anteriormente al trasferimento di azienda, in considerazione dell'efficacia generalizzata della contrattazione di cui all'art. 8 cit., è la stessa parte resistente ad affermare, riportandone il testo, che << *il presente accordo, attese le sue finalità, ha efficacia rispetto a tutti i rapporti di lavoro attualmente alle dipendenze di BRC e impegna la stessa BRC in ogni suo stato e/o natura giuridica, anche futura, a cedere i rapporti di lavoro in parola soltanto ad azienda che si impegni ad applicare agli stessi le condizioni di cui al presente accordo, fermo restando quanto convenuto al successivo art. 15. Le condizioni di efficacia in parola dovranno risultare negli accordi individuali di cessione del contratto di lavoro all'Azienda che dovesse acquisire il personale attualmente dipendenti da BRC; detta cessione avverrà attraverso la sottoscrizione di accordo individuale secondo il fac-simile allegato sub All. n. 1*". Le intese individuali sono, quindi, parte integrante dell'accordo collettivo in quanto concretizzano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art. 8, comma 2, lett. e) del citato DL138/2011 >>.



Se è dunque vero che nell'accordo del 6.6.2015 si è fatto rinvio all'ulteriore convenzione individuale al fine di concretizzare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, è altresì vero che, in assenza di convenzione individuale recettizia, il contenuto dell'accordo del 6.6.2015 non può dirsi abbia rinvenuto alcuna trasposizione nel rapporto individuale, non concretizzandosi, pertanto, le *“modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in attuazione dell'accordo, come consentito dall'art. 8, comma 2, lett. e) del citato DL138/2011”*.

L'accordo del 6.6.2015 non ha avuto incidenza, allora, sul rapporto individuale del ricorrente, regolato da fonti anteriori.

4. Quanto affermato è sufficiente a garantire il passaggio del ricorrente alla cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. Si nota, sul punto, che trattasi di richiesta già avanzata in fase sommaria, non presentandosi alcuna questione in punto di inammissibilità del *petitum*. L'atto di licenziamento, pervenuto il 22.7.2015, è giunto a conoscenza del ricorrente allorché era già intervenuto, *ex art. 2112 c.c.*, il passaggio all'odierna resistente. Si tratta pertanto di atto inidoneo ad incidere sul rapporto di lavoro individuale, non provenendo dal datore di lavoro ma da un terzo.

5. Solo nominalmente richiamati sono i pregiudizi patrimoniali e non di cui si fa menzione nel corpo del ricorso e nelle relative conclusioni, così che non è possibile addivenire ad alcun accertamento sul punto (così come alla richiesta condanna generica).

6. Occorre, in definitiva, emettere statuizione di accertamento del passaggio del ricorrente alle dipendenze di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito ai sensi dell'art. 2112 c.c. a far data dal 18.7.2015, con condanna della resistente a riammetterlo in servizio tenendo conto delle condizioni caratterizzanti il rapporto presso la cedente, senza considerare il contenuto dell'accordo del 6.6.2015.

6.1. In via generica, come richiesto, si condanna la Banca resistente a risarcirgli il danno patito nell'importo pari alla retribuzione (come richiesto)



non percepita a far data dal 3.2.2016, data della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio sommario (v. doc. n. 19 del ricorrente).

Precisamente, in assenza di svolgimento di attività lavorativa per la Banca cessionaria, il ricorrente non ha titolo per domandare la retribuzione (legata allo svolgimento di detta attività) ma solo per ottenere² il risarcimento del danno che a tale retribuzione non percepita va parametrato. L'inadempimento produttivo del danno risarcibile è imputabile dalla messa in mora ed in atti non si rinviene un atto utile a tal fine, contenente offerta della prestazione o richiesta di pagamento della retribuzione, di data anteriore a quella di notificazione del predetto ricorso.

La statuizione di pagamento non rinviene ulteriori limiti: **a)** nel disposto dell'art. 90 del T.U.B., riferendosi le richieste risarcitorie al trattamento applicato dopo il passaggio alla cessionaria, senza che vengano in rilievo i debiti della cedente; **b)** legati all'*aliunde perceptum o percipiendum*, non avendo la resistente assolto ai corrispondenti specifici oneri di allegazione e prova che sul datore di lavoro incombono, limitandosi a sollevare obiezioni generiche e ad avanzare richieste di prova (ordini di esibizione e richiesta di informazioni) esplorative;

7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della causa.

8. In ultimo, quanto alle modalità di pronuncia della presente sentenza, si condivide l'arresto giurisprudenziale che pedissequamente si riproduce:

“osserva il Tribunale che il comma 57 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che, all'udienza, il giudice «provvede con sentenza» a decidere sulla domanda, «dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di

² La domanda di condanna al pagamento della retribuzione va quindi letta in tal senso.



discussione» e che «la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione».

Conseguentemente, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa del codice di rito: 1) non è previsto alcun termine massimo per il rinvio per la discussione motivato con l'esigenza di consentire alle parti di depositare di note scritte (infatti i dieci giorni non sono previsti dalla norma come termine massimo concedibile alle parti per il deposito delle note, bensì quale termine da calcolare a ritroso dall'udienza di discussione, con la conseguenza che quest'ultima potrebbe essere rinviata, del tutto legittimamente, anche di mesi); 2) nulla è detto circa la necessità della lettura del dispositivo al termine della discussione orale.

Ora, la previsione secondo la quale il giudice provvede sulla domanda all'udienza con sentenza e questa deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza, ha dato luogo, in dottrina, ad un contrasto tra chi esclude che il giudizio di opposizione debba essere deciso con lettura del dispositivo all'udienza ai sensi dell'art. 429 e chi invece sostiene che – poiché l'art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012 si inserisce nella predetta normativa codicistica e poiché esso si limita a modificare in parte qua solamente il secondo periodo del primo comma dell'art. 429 – resterebbe intatta la formalità della lettura del dispositivo (e, se contestuale, della motivazione) al termine della discussione orale.

La questione non è priva di rilevanza pratica, se si tiene conto delle conseguenze derivanti dalla mancata lettura del dispositivo in udienza ove si ritenga tale adempimento richiesto dalla norma.

Ed allora, a fronte della chiara indicazione secondo cui la sentenza con la quale la causa è decisa deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione, non si ritiene che possa essere condivisa la tesi secondo la quale la decisione della causa avverrebbe mediante lettura del dispositivo all'udienza.

Essa, invero, si fonda su argomentazioni estremamente fragili costituite, da un lato, dalla mancata espressa deroga – da parte della legge



n. 92 – di disposizioni che presuppongono la separatezza di dispositivo e motivazione (quali quella dell’eseguibilità della pronuncia sulla base del solo dispositivo – art. 431, secondo comma – e quella dell’inibitoria relativa all’appello con riserva dei motivi – art. 433, secondo comma –) e, dall’altro, dalla mancata traccia, nella legge del 2012 e nei relativi atti preparatori, dell’intenzione del legislatore di allontanarsi dai principi chiovendiani dell’oralità e dell’immediatezza che informano la disciplina codicistica del merito del lavoro e, in particolare, la disciplina della fase decisoria.

In effetti, è agevole replicare che, una volta espressa la regola secondo la quale la causa è decisa (non già con lettura del dispositivo all’udienza di discussione, bensì) con sentenza da depositare nei successivi dieci giorni, non si vede per quale ragione il legislatore si sarebbe dovuto preoccupare di escludere espressamente l’applicabilità di norme (appunto, gli artt. 431, secondo comma, e 433, secondo comma) evidentemente incompatibili con la modalità di decisione della controversia definita dal comma 57.

D’altro canto, la volontà del legislatore del 2012 di costruire un modello di procedimento, sì contiguo, ma anche distinto dal rito codicistico del lavoro è fin troppo evidente, onde non si vede come possa sostenersi che dovrebbe ritenersi che la decisione della causa mediante lettura del dispositivo all’udienza sia addirittura implicita nella natura del procedimento.

[...].

Questa, infatti, è una norma che disciplina una forma di decisione alternativa a quella tipica del rito civile ordinario, la quale, a sua volta, è simile al modello adottato dall’art. 1, comma 57, della legge n. 92; infatti, anche nel procedimento che qui ci occupa il giudice, all’esito della



discussione orale, trattiene la causa in decisione e, entro un determinato termine, deposita la sentenza completa di motivazione³.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, previa riforma dell'opposta ordinanza:

accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 18.7.2015, alle stesse condizioni caratterizzanti il rapporto intercorso tra il ricorrente e la Banca cedente, senza tener conto del contenuto dell'accordo del 6.6.2015;

condanna la Banca cessionaria resistente a riammettere in servizio il ricorrente e a pagargli, a titolo risarcitorio, un importo commisurato alla retribuzione dovuta a far data dal 3.2.2016 fino alla data di riammissione in servizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in € 5.131,00, oltre accessori di legge.

Forlì, lì 27/7/2018

Il giudice del lavoro
dr. Luca Mascini

³ Trib. Roma, est. Sordi, sentenza del 2.7.2013 nella causa n. 1856/2013 RG.

